

REGOLAMENTO DEL CENTRO INTERDIPARTIMENTALE PER L'AMBIENTE
REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO

TITOLO I

CAPO PRIMO

ART. 1 (COSTITUZIONE DEL CENTRO)

Il Centro interdipartimentale per l'ambiente costituito con D.R. n° ha il fine di promuovere e contribuire allo sviluppo delle ricerche aventi per oggetto le varie componenti dell'ambiente.

ART. 2 (FINALITA')

Il Centro promuove e coordina l'attività di ricerca di sua competenza. Esso, partecipa anche alla attività di ricerca e consulenza stabilite mediante contratti e convenzioni con istituzioni ed Enti pubblici e privati, secondo quanto disposto dall'art. 66 del D.P.R. 382/80 e dallo Statuto dell'Ateneo nell'ambito del settore di ricerca predetto e compatibilmente con il piano annuale deliberato a norma degli articoli seguenti del presente regolamento.

ART. 3 (ATTIVITÀ DIDATTICA E FORMATIVA)

Il Centro concorre, limitatamente ai suoi scopi istituzionali e in coordinamento con i Dipartimenti e i Corsi di Laurea, alle attività didattiche di studenti, laureandi, dottorandi, ricercatori, e promuove e gestisce Corsi di perfezionamento e Master post lauream nonché Corsi di formazione e/o aggiornamento.

ART. 4 (LOCALI ED ATTREZZATURE)

La sede del Centro è I locali e le attrezzature assegnate al Centro per il suo funzionamento, dovranno essere utilizzati esclusivamente per sue attività istituzionali.

CAPO SECONDO

PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE

ART. 5 (PERSONALE DOCENTE)

L'adesione dei Dipartimenti al Centro avviene a seguito di domanda - corredata da un curriculum didattico e scientifico - presentata da docenti, ricercatori ed assistenti del ruolo ad esaurimento afferenti agli stessi, che siano interessati alle attività del Centro e ne condividano i criteri ispiratori e le finalità. Essi esplicano attività per il Centro e costituiscono il Consiglio del Centro. Per adesioni successive alla costituzione del Centro, è necessaria motivata delibera del Consiglio del Centro. Delle successive adesioni verrà data comunicazione all'Amministrazione universitaria.

La richiesta di partecipazione può comunque essere avanzata solo quando il Dipartimento di appartenenza contribuisca finanziariamente alle spese di gestione del Centro secondo quanto stabilito dalle norme procedurali per l'istituzione dei Centri.

Al Centro possono aderire a pieno titolo singoli professori e ricercatori afferenti ad altre strutture di ricerca universitarie.

ART. 6 (PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO)

Per l'adempimento dei propri fini istituzionali il Centro si avvale del personale tecnico-amministrativo ad esso assegnato dal Consiglio di Amministrazione e/o messo a disposizione dai Dipartimenti concorrenti. I Funzionari tecnici in organico sono direttamente responsabili delle attrezzature scientifiche e didattiche in dotazione e dirigono l'attività del personale tecnico assegnato.

TITOLO II

CAPO PRIMO

ORGANIZZAZIONE DEL CENTRO

ART. 7 (AUTONOMIA)

Il Centro Interdipartimentale ha autonomia gestionale, amministrativa e di spesa per il proprio funzionamento.

ART. 8 (ARTICOLAZIONE IN SEZIONI)

Il Centro, a soli fini organizzativi, può essere articolato in Sezioni.

ART. 9 (ORGANI)

Sono organi del Centro: il Direttore, la Giunta, il Consiglio.

ART. 10 (IL DIRETTORE)

Il Direttore del Centro interdipartimentale ne ha la rappresentanza, presiede il Consiglio e la Giunta e cura l'esecuzione dei rispettivi deliberati. In caso di necessità e di urgenza, adotta i provvedimenti opportuni e li sottopone per la ratifica al Consiglio nella prima adunanza successiva. E' responsabile con il Segretario Amministrativo della gestione amministrativa e contabile del centro; ha la responsabilità dei beni e dei fondi di cui dispone per il funzionamento del Centro.

Con la collaborazione della Giunta, promuove le attività del Centro, vigila sulla osservanza delle leggi, dello statuto e dei regolamenti nell'ambito del Centro; tiene i rapporti con gli organi accademici e con l'Amministrazione universitaria; esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti, in analogia a quanto disposto dall'art.23 dello Statuto per i Direttori di Dipartimento.

Ai fini di cui all'art.2 del presente regolamento, il Direttore, coadiuvato dalla Giunta, tenuto conto dei criteri generali dettati dal Consiglio, esercita le seguenti funzioni:

1- RICHIESTE DI FINANZIAMENTO

Ai sensi e secondo le scadenze del regolamento di contabilità dell'Università degli studi di Messina vigente, predispone annualmente le richieste di finanziamento ai Dipartimenti concorrenti e al Consiglio di Amministrazione dell'Università.

Le richieste saranno corredate dalle relazioni concernenti il piano annuale delle ricerche e delle attività da svolgersi presso il Centro, nell'ottica della realizzazione di un programma di sviluppo e di potenziamento delle stesse. Il Consiglio approva le richieste di finanziamento e il piano annuale delle ricerche. Nella stessa sede andranno formulate anche le richieste di assegnazione del personale tecnico-amministrativo, necessario per l'attuazione del programma.

2- PIANO ANNUALE DELLE RICERCHE:

Propone il piano annuale delle Ricerche del Centro, elaborato di concerto con la Giunta ed altre eventuali soluzioni organizzative con altre Università italiane o straniere, con il C.N.R. o con altre istituzioni scientifiche, nonché predispone i relativi necessari strumenti organizzativi ed eventualmente promuove convenzioni tra l'Università e enti interessati.

3- RELAZIONE

Predispone annualmente una relazione documentata sui risultati conseguiti con riferimento allo stato della ricerca che, corredata dal parere del Consiglio, viene trasmessa alla Commissione Scientifica di Ateneo, per quanto di sua competenza;

4- BILANCIO PREVENTIVO E CONTO CONSUNTIVO

Predispone, entro le scadenze previste dal Regolamento di contabilità dell'Università degli Studi di Messina, il bilancio preventivo e il conto consuntivo da approvarsi da parte del Consiglio, corredate da una dettagliata relazione che illustri, tra gli altri i seguenti aspetti:

- a. utilizzazione dei fondi in correlazione alle attività di ricerca in corso nel Centro;
- b. eventuali esigenze sopravvenute e di adattamento in corso di anno;

e. conseguimento delle finalità preventivate nell'ambito delle attività di ricerca e nella collaborazione a carattere scientifico inter-universitaria;

d. i risultati generali della gestione e variazione alla previsione in corso di esercizio.

5- MEZZI ED ATTREZZATURE

Mette a disposizione del personale afferente di cui agli art.5 e 6 i mezzi e le attrezzature in dotazione al Centro.

6- STRUMENTI, LAVORI, MATERIALE

Ordina strumenti, lavori, materiale anche bibliografico e quanto altro serve per il buon funzionamento del Centro. Dispone per il pagamento delle relative fatture, nella più scrupolosa osservanza delle norme che regolano l'amministrazione e la contabilità.

Egli è, altresì, tenuto ad ogni adempimento di legge anche in ottemperanza delle norme fiscali (art. 50, comma 4 del già citato regolamento di contabilità).

ART.11

(ELEZIONE DEL DIRETTORE)

Il Direttore del Centro è eletto tra i professori di ruolo a tempo pieno facenti parte del Consiglio, dai membri del Consiglio stesso che godono di elettorato attivo. Nella prima votazione l'elezione avviene a maggioranza assoluta dei votanti; nelle successive a maggioranza relativa.

Il Direttore è nominato con decreto del Rettore, resta in carica tre anni accademici e può essere rieletto immediatamente una sola volta.

In caso di assenza o di impedimento temporaneo, il Direttore delega le proprie funzioni ad un professore di ruolo facente parte della Giunta. La delega non può superare il termine di 8 mesi nel triennio e va comunicata alla banca cassiere e all'Amministrazione universitaria.

Al termine del suo mandato, ovvero nelle altre ipotesi di cessazione del Direttore, il professore di prima fascia con maggiore anzianità di ruolo o, in mancanza di professori di prima fascia, il professore associato con maggiore anzianità di servizio, indice le elezioni per la designazione del nuovo Direttore, entro trenta giorni.

Nei casi in cui il Direttore si dimetta o cessi di far parte del Centro, le sue funzioni sono assunte transitoriamente, dal professore di prima fascia con maggiore anzianità di ruolo, o in assenza, dal professore associato con maggiore anzianità di servizio che fanno parte della Giunta.

ART. 12 (II CONSIGLIO)

Il Consiglio è l'organo di indirizzo, di programmazione e di gestione dell'attività del Centro. E' composto dai professori di ruolo e ricercatori partecipanti al Centro, nonché da una rappresentanza del personale tecnico amministrativo.

Ne fa parte il Segretario Amministrativo con voto consultivo e con le funzioni di Segretario verbalizzante. Possono essere chiamati a far parte del Consiglio esperti in misura non superiore al 10% dei membri del Consiglio stesso designati dalla Giunta. Tali membri non partecipano alle elezioni del Direttore.

ART. 13 (COMPITI DEL CONSIGLIO)

Ai fini dell'art.2 del presente Regolamento, il Consiglio esercita le seguenti attribuzioni:

- a. elegge il Direttore ai sensi del precedente art.11;
- b. elegge i componenti della Giunta tra i membri del Consiglio;
- c. approva il piano annuale delle ricerche proposto dal Direttore ed esprime parere sulla relazione documentata relativa ai risultati conseguiti da trasmettere alla Commissione d'Ateneo;
- d. approva le richieste di finanziamento da inoltrare al C.d.A. dell'Università;

- e. avanza proposte sullo sviluppo delle attività di ricerche;
- f. esprime parere su contratti e convenzioni con Enti pubblici e privati per l'esecuzione di contratti di ricerca e consulenza verificandone la possibilità di attuazione e la congruenza con le finalità istituzionali del Centro;
- g. approva entro le scadenze fissate dal regolamento per la contabilità dell'Università degli Studi di Messina il bilancio preventivo e il conto consuntivo trasmettendoli ai dipartimenti afferenti al Centro;
- h. fissa i criteri generali per l'uso dei fondi disponibili, per l'utilizzazione delle attrezzature e per la gestione del personale;
- i. esprime, infine, il proprio parere su ogni altra questione a richiesta del Direttore;
- j. collabora con gli Organi di Governo dell'Università e con gli Organi di programmazione nazionale, regionali e locali alla elaborazione ed all'attuazione di programmi di ricerca rispondenti a precise esigenze di riqualificazione professionale, di formazione di nuovi profili professionali di alta specializzazione;
- k. esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dalla legge e dallo Statuto.

ART. 14 (FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO)

Il Consiglio è convocato dal Direttore ogni qual volta sia necessario acquisirne i pareri e, comunque, almeno due volte all'anno per gli adempimenti previsti dal precedente art. 13.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti aventi diritto al voto. Dal numero degli aventi diritto vanno sottratti gli assenti giustificati.

Delle riunioni del Consiglio Scientifico è redatto verbale a cura del Segretario amministrativo; copia del verbale deve pervenire entro il termine di trenta giorni dalla riunione, al Rettore dell'Università.

ART.15 (LA GIUNTA)

Per il perseguimento delle finalità di cui ai precedenti art.2, 3, e 10 del presente regolamento. Coadiuvata il Direttore nell'esercizio delle proprie attribuzioni.

La giunta è composta di 6 (sei) membri, facenti parte del Consiglio, che vengono eletti dallo stesso, con maggioranza qualificata, in modo da rappresentare in modo bilanciato i Dipartimenti concorrenti, nonché le diverse sezioni in cui si articola ogni singolo Centro, qualora costituite.

Ove il Consiglio sia costituito da un numero di membri non superiore a sei, lo stesso esplica anche le funzioni assegnate alla Giunta. I membri della Giunta durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Nel caso che uno dei membri della Giunta si dimetta o cessi di far parte del Centro, il Direttore indice per il Consiglio un'elezione suppletiva entro trenta giorni. Il mandato del nuovo membro scadrà contemporaneamente a quello degli altri componenti la Giunta.

Della Giunta fa parte il Segretario Amministrativo con voto consultivo e funzioni di verbalizzante.

ART.16 (COMPITI DELLA GIUNTA)

La Giunta coadiuvata il Direttore nell'esercizio delle attribuzioni di cui al precedente art.10 di questo Regolamento ed ha compiti istruttori e propositivi nei confronti del Consiglio. In caso di necessità e di urgenza, su proposta del Direttore, può adottare delibere di competenza del Consiglio che verranno sottoposte a ratifica dello stesso nella sua prima successiva adunanza.

ART. 17 (FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA)

La Giunta viene convocata dal Direttore del Centro. Le delibere vengono adottate a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Direttore. Delle riunioni viene redatto apposito verbale, i verbali possono essere consultati da parte dei membri del Consiglio presso gli uffici del Centro.

CAPO TERZO (GESTIONE DEL CENTRO)

ART. 18 (ASPETTI GENERALI)

Per quanto non previsto nel presente regolamento, alla gestione del Centro si applicano le stesse norme previste per la gestione dei Dipartimenti.

IL RETTORE